

A) AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DI AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PER LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA IN GIUDIZIO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO PER IL BIENNIO 2020-2021.

La Provincia di Campobasso rende noto che intende procedere all'aggiornamento dell'elenco degli avvocati già approvato con determinazione dirigenziale n. 551 del 7 maggio 2018, mediante acquisizione di istanze e *curricula* professionali nuovi o aggiornati rispetto a quelli precedentemente trasmessi all'Ente, per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente, per il conferimento di incarichi di assistenza giuridico – legale.

La richiesta di inserimento nell'Elenco e/o di aggiornamento non vincola in alcun modo l'Amministrazione, né attribuisce alcun diritto al candidato al conferimento di eventuali incarichi.

L'iscrizione/aggiornamento nell'Elenco avviene secondo la priorità di arrivo della richiesta di inserimento a seguito dell'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti dal presente Avviso.

Modalità di iscrizione/aggiornamento all'elenco di professionisti.

Art. 1) Requisiti richiesti:

Possono presentare istanza di ammissione all'Elenco i liberi professionisti, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) essere regolarmente iscritti all'Albo degli Avvocati da almeno 5 anni ed avere documentata esperienza nella difesa degli enti locali;
- d) non avere riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione o per reati di cui alle norme antimafia;
- e) non avere pendenti cause, al momento della richiesta di iscrizione all'Elenco, contro l'Amministrazione provinciale di Campobasso;
- f) essere in possesso di polizze assicurative per responsabilità professionale secondo quanto previsto dal DM del 26 settembre 2017 e s.m.i. (gli estremi della polizza ed il massimale garantito saranno comunicati al momento dell'effettivo conferimento dell'incarico);
- g) in caso di Studio Associato e Società tra Avvocati, la domanda di iscrizione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante con indicazione dei nominativi degli Avvocati e del relativo elenco.

Art. 2) Definizione e durata dell'elenco dei professionisti.

L'elenco è diviso in 5 "sezioni" per ciascuna materia specialistica (civile, penale, tributario, amministrativo e lavoro).

I candidati (singoli o associati) potranno presentare istanza di iscrizione a non più di 3 sezioni. In caso di inosservanza della presente prescrizione, la domanda di iscrizione sarà ridotta a sole tre sezioni a scelta dell'Amministrazione. Il professionista è automaticamente inserito nell'elenco previa verifica dei requisiti d'iscrizione e della correttezza della domanda.

La richiesta di inserimento comporta l'accettazione incondizionata di tutte le clausole previste nell'avviso e non è vincolante per l'Amministrazione la quale, nella scelta degli avvocati da incaricare, potrà anche individuare professionisti al di fuori del presente Albo, nei casi in cui l'eccezionalità e l'importanza del contenzioso rendano necessaria ed opportuna tale scelta.

La Provincia non trasmette comunicazioni in ordine all'esito della procedura di inserimento. L'Elenco ha durata Biennale, al termine della quale l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione di nuovo avviso per l'aggiornamento dell'elenco medesimo.

Art. 3) Avvocati già iscritti nel precedente elenco.

Gli avvocati già inseriti nell'elenco approvato e pubblicato con determinazione dirigenziale n. 551/2018, che non intendano aggiornare la propria iscrizione, restano iscritti all'albo e non devono ripresentare la domanda.

Art. 4) Modalità di presentazione delle domande.

I liberi professionisti che intendono presentare domanda per aggiornare l'Elenco dovranno utilizzare lo schema allegato al presente Avviso, sub B). La domanda, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., corredata del curriculum professionale, dovrà essere redatta in carta semplice ed essere sottoscritta, in forma cartacea o digitale dal professionista. Dovrà, comunque, anche in caso di firma digitale, essere allegata la fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità al fine della legalizzazione della firma apposta sulla domanda. Nell'ipotesi in cui si tratti di professionisti associati, di società professionali e, comunque, nel caso di struttura organizzativa complessa, dovrà essere fornito l'elenco di coloro che svolgeranno il servizio ed il nominativo del coordinatore e/o del rappresentante legale.

La domanda, unitamente al curriculum professionale ed alla fotocopia del documento di riconoscimento, dovrà pervenire mediante posta certificata all'indirizzo PEC provincia.campobasso@legalmail.it ovvero in un'unica busta chiusa a mezzo raccomandata A/R o consegnata a mano all'Ufficio Protocollo dell'Ente, Via Roma, 47, 86100 Campobasso, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 febbraio 2020**. Il recapito della domanda si intende ad esclusivo rischio del mittente.

Art. 5) Criteri di scelta per l'affidamento degli incarichi.

L'affidamento dell'incarico avverrà applicando, per quanto possibile ed opportuno, il criterio della rotazione, onde evitare il cumulo degli incarichi tra i soggetti iscritti nell'Elenco, sulla base di una valutazione comparativa delle professionalità incluse in detto Elenco, tenuto conto della tipologia di incarico da affidare e sulla base dei seguenti criteri:

- attività prevalente e curriculum formativo e professionale, con particolare riferimento all'attività prestata in favore di enti locali o di altre pubbliche amministrazioni;
- l'evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto.

Si potrà procedere, comunque, a discrezione dell'Ente, tramite affidamento diretto nei casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto.

In ogni caso, resta invariata la discrezionalità dell'Ente di rivolgersi a professionisti diversi da quelli di cui all'Elenco in casi di particolare gravità, importanza e complessità ovvero in materie di natura specialistica che richiedono elevata e specifica competenza, o nelle cause nelle quali gli avvocati interni segnalino di non possedere adeguata competenza, come previsto dall'art.12 del codice deontologico forense; oppure, nei casi astensione e/o ricusazione di cui all'art.51 nn.1,2,3,4 e 52 del c.p.c. o per eccessivo carico di lavoro per i legali interni segnalato dai medesimi o rilevato dal responsabile Avvocato, tale da rendere difficoltosa la gestione della pratica.

A ciascun professionista iscritto alle sezioni dell'elenco non può essere conferito, nel corso dello stesso anno solare, un numero di incarichi superiore a due, conteggiando complessivamente tutte le sezioni.

Di norma, non possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati, salvo in casi eccezionali, specificamente e motivatamente definiti dalla Provincia, in cui la natura dell'incarico implichi la

nomina di domiciliatari o richieda conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o la complessità della causa sia tale da rendere opportuna la costituzione di un collegio di difesa.

Nell'ipotesi in cui il contenzioso sia relativo a gradi di giudizio successivi al primo, è facoltà del dirigente del servizio interessato, sempre sussistendo i requisiti per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni competenti, valutare l'opportunità di affidare l'incarico al professionista che ha curato i gradi precedenti, a meno che lo stesso non vi rinunci.

Gli incarichi saranno conferiti ai professionisti iscritti nell'Albo come sopra formato con provvedimento dirigenziale ed il relativo mandato verrà conferito dal Presidente della Provincia, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza e concorrenza.

Art. 6) Obblighi del professionista. Trattamento economico.

Il professionista cui venga affidato l'incarico defensionale si obbliga:

a) ad applicare le tariffe al minimo dei compensi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

All'avvocato incaricato spetterà il compenso come pattuito in convenzione, ai minimi tariffari.

Nell'ipotesi di esito positivo del giudizio, il legale dovrà avviare le azioni di recupero delle somme eventualmente liquidate in sentenza in favore della Provincia di Campobasso.

Solo all'esito dell'espletamento delle procedure di recupero, verrà liquidato al legale incaricato il compenso pattuito.

Il compenso liquidato dal giudice rimane di competenza dell'avvocato incaricato, nella misura che lo stesso riuscirà a recuperare, oltre a quello pattuito con la Provincia.

L'importo, come preventivato e concordato con l'Amministrazione, sarà oggetto di impegno di spesa da parte dell'Ente;

b) a relazionare ed aggiornare costantemente l'ente sullo stato della causa;

c) ad emettere il dovuto parere in caso di transazione o, in caso di soccombenza, ai fini della proponibilità del gravame; in caso di sentenza sfavorevole per la Provincia di Campobasso, il professionista dovrà dare tempestiva comunicazione unitamente ad una relazione indicante la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione, il termine per impugnare, nonché una valutazione complessiva anche economica sull'esito dell'eventuale giudizio di impugnazione.

Nel caso in cui il giudizio possa concludersi con una transazione, il Legale dovrà produrre preventivamente all'Amministrazione provinciale motivata relazione sulle ragioni di fatto e di diritto che consigliano l'esito transattivo della controversia; nei predetti casi, la retribuzione subirà una decurtazione proporzionata all'attività effettivamente svolta dal professionista, relativamente alle fasi del giudizio seguite.

d) a comunicare prontamente all'Avvocatura l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi con l'incarico affidato come prevista dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense.

L'Avvocato incaricato si impegna, per tutta la durata dell'incarico conferito, a non difendere o assistere soggetti che intendano attivare un contenzioso giudiziale o stragiudiziale nei confronti dell'Ente.

Il professionista è, comunque, tenuto al rispetto della legge 244/2007 e s.m.i., del decreto 3 aprile 2013, n. 55; del d.l. 24 aprile 66, della legge 190/2014 (legge stabilità 2015), nonché di ogni altra disposizione rilevante in materia di fatturazione elettronica e contabile nei rapporti con la P.A.

Art. 7) Cancellazione dall'Elenco per disposizione dell'Ente.

La cancellazione dall'elenco è disposta nei confronti del professionista qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) venir meno dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'esercizio della professione;

- b) rinuncia all'incarico senza giustificato motivo;
- c) esecuzione negligente e non puntuale degli incarichi affidati;
- d) falsità nelle dichiarazioni riportate nella domanda di ammissione all'elenco, accertate dall'Ente in fase successiva all'affidamento dell'incarico.
- e) richiesta del professionista.

Art. 8) Pubblicazione e Comunicazioni.

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo pretorio *on line* della Provincia di Campobasso nonché sul sito istituzionale dell'Ente: www.provincia.campobasso.it

L'Amministrazione si obbliga a pubblicare ogni comunicazione e/o informazione inerente la presente procedura esclusivamente sul proprio sito internet e non provvederà a comunicazioni personali. Dell'esito dell'avviso pubblico sarà data notizia mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

Art. 9) Clausola di salvaguardia.

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale; le domande di iscrizione pervenute non vincolano l'Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti; le medesime e la documentazione allegata hanno il solo scopo di manifestare la disponibilità all'iscrizione nell'Albo ed il possesso dei requisiti prescritti. Con la domanda di iscrizione, i professionisti, singoli o associati, accettano senza riserve di sottoscrivere, al momento dell'affidamento dell'incarico, il disciplinare d'incarico legale, che regolerà anche gli aspetti economici, sulla base di una previsione di spesa, per gradi e complessiva.

L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti.

Art. 10) Trattamento dati personali.

Ai sensi del regolamento UE n.2016/679, le informazioni fornite dagli interessati verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite e per l'eventuale successiva sottoscrizione del disciplinare d'incarico legale, nel rispetto dell'interesse pubblico, delle disposizioni di legge e garantendo la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

Titolare dei dati: Provincia di Campobasso – Via Roma, 47 – 86100 Campobasso (CB); Responsabile del trattamento è il Dirigente dell'Avvocatura provinciale, al quale potrà rivolgersi per far valere i diritti ex regolamento UE n.2016/679.

In osservanza delle norme in tema di anticorruzione e trasparenza, l'Amministrazione è tenuta a pubblicare alcuni dati personali dei soggetti incaricati (*curriculum vitae*, determinazioni dirigenziali di impegno, dichiarazioni rese dal professionista) sul sito istituzionale. La richiesta di iscrizione/aggiornamento all'albo di cui al presente avviso vale quale accettazione e consenso a tale trattamento.

Art. 11) Informazioni.

Per ogni informazione inerente il presente avviso, gli interessati possono rivolgersi al Responsabile del procedimento dell'Avvocatura provinciale (Avv. Silvana D'Amico- recapito telefonico: 0874 4011, mail: silvana.damico@provincia.campobasso.it).

Il Dirigente
Avv. Carmine Pace*

PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Protocollo Partenza N. 1733/2020 del 24-01-2020
Allegato 1 - Copia Documento